

Modulo Jean Monnet



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

“Nuove Competenze per Nuove Sfide: politiche nazionali ed europee per la lotta alla Criminalità Organizzata”

La rieducazione negli istituti penali per adulti e minori: strumenti operativi del
Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica*

Stefano Lentini
Dipartimento di Scienze della formazione
Università di Catania

**Circolare 27 Ottobre 2010, n. GDAP-04388879-2010, Operatività del Funzionario della professionalità giuridico –pedagogica*

- **Processi di democratizzazione sociale e trattamento penitenziario;**
- **Trattamento penitenziario e rieducazione:**
 - **trattamento rieducativo individualizzato;**
 - **progetto pedagogico d'istituto;**
- **Studio di due casi.**

La rieducazione negli istituti penali per adulti e minori:
strumenti operativi del **Funzionario della professionalità
giuridico-pedagogica**

Processi di democratizzazione sociale e trattamento penitenziario

La rieducazione negli istituti penali per adulti e minori:
strumenti operativi del **Funzionario della professionalità
giuridico-pedagogica**

- **Periodo antico e medievale:** la questione criminale è per lo più privata-> funzione pena di sicurezza/custodia;
- **Mercantilismo:** funzione retributiva-> la pena come risarcimento attraverso il lavoro forzato;
- Dopo il 1600 - **Nascita autorità statale:** la questione criminale è un problema pubblico-> la pena assume la funzione di controllo sociale.
- **Esercizio di potere** nei confronti dei sudditi (supplizio del corpo e ritualità dell'esecuzione).

Il contributo della pedagogia >>> alla dimensione giuridica e penitenziaria tra '700 e '900

- 1) Classicismo giuridico settecentesco;
- 2) Positivismo criminologico ottocentesco;
- 3) Approfondimenti scientifici sul tema della devianza in ambito biologico – medico, psicologico, sociologico, criminologico.

La rieducazione negli istituti penali per adulti e minori: strumenti operativi del
Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica

La Scuola *classica*

Basata sulle teorie dell'Illuminismo, ovvero sulla concezione di un uomo dotato di libero arbitrio, in grado di scegliere tra il bene ed il male.

Crimine-> atto irrazionale contro l'ordine morale;

Repressione-> atto razionale per ripristinare l'ordine morale.

Novità del classicismo giuridico settecentesco

Reazione alla concezione di giustizia punitiva amministrata in modo arbitrario dal potere.

Al giurista andava il compito di costruire un *sistema scientifico del diritto penale* disancorato dalle contingenze politiche e sociali, ma agganciato ai valori eterni della ragione. *Commisurare, con criteri oggettivamente valutabili, la pena al reato.*

Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764:

- **Funzione riabilitativa e di recupero sociale della pena;**

La rieducazione negli istituti penali per adulti e minori: strumenti operativi del
**Funzionario della professionalità
giuridico-pedagogica**

La scuola positiva

Demolì il presupposto del diritto penale classico, ossia l'idea del *libero arbitrio* dell'uomo, e postulò il ***principio della causalità***, secondo il quale il delitto è il risultato di un triplice ordine di cause: **antropologiche, fisiche e sociali**.

Cesare Lombroso (1835-1909): classificava i delinquenti secondo criteri biologici e ricercava, tra le cause del delitto, le anomalie fisiche e psichiche.

Enrico Ferri (1856-1929): il reato è un fatto umano individuale, per cui occorre rivolgere l'attenzione alle caratteristiche personali, fisiologiche e psicologiche del delinquente (*Principi di diritto criminale*, 1928).

Novità del positivismo criminologico

1) Flessibilità della pena: ***l'osservazione scientifica*** si rende necessaria per adattare la pena alle condizioni personali e psicologiche del delinquente.

2) Apertura verso la possibilità di **recupero sociale** del reo.

La rieducazione negli istituti penali per adulti e minori: strumenti operativi del **Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica**

Verso l'affermazione di un'esecuzione flessibile della pena con l'obiettivo della rieducazione del reo.

La popolarità delle teorie **biologiche** per la spiegazione del comportamento deviante si spense intorno agli anni '20 del '900, quando furono indebolite da successive ricerche effettuate in ambito **psicologico**, **sociologico** e **criminologico**. Tali ricerche hanno accompagnato e influenzato il sistema penitenziario fino agli anni '70 del '900.

Medico-biologico

Cesare Lombroso (1835-1909):

Ricerca di deficienza, psicopatia ed il comportamento criminale. Freud elaborò il *concetto di criminale con senso di colpa (1916)*

Psicologico

Sociologico

- Durkheim (1858-1917): *teoria dell'anomia;*
- Parsons e Merton, anni '40 e '60 del Novecento, *teoria struttural-funzionalista.*

Criminologico

Le *teorie del conflitto*, anni '70, con gli studi di Turk, Quinney, ecc. Devianza come reazione al sistema capitalistico

La rieducazione negli istituti penali per adulti e minori: strumenti operativi del **Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica**

Primi effetti sui Regolamenti carcerari.

Il dibattito scientifico sul tema della devianza in ambito biologico – medico, psicologico, sociologico, criminologico ebbe chiari riflessi sul



Nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 1931, a seguito dell'emanazione del Codice Penale Rocco.

- Attraverso il **lavoro**, l'**istruzione** e la **religione**, la punizione assume un carattere sia *emendativo* che *afflittivo/intimidatorio*.

La rieducazione negli istituti penali per adulti e minori: strumenti operativi del **Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica**

Verso l'esecuzione flessibile della pena con l'obiettivo della **rieducazione** del reo (fine anni '40 e metà anni '50 del '900).

- *Costituzione repubblicana* - art. 27, co. 3 (gennaio 1948):
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;
- *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo* (dicembre 1948);
- *Congressi internazionali* :
 - Congresso Internazionale di Diritto Penale dell'Aja del 1950 - importanza dell'***osservazione*** e dell'***individualizzazione*** nel *trattamento*;
 - Congresso di Roma del 1953 - importanza della ***finalità rieducativa della pena***;
 - Congresso di Anversa nel 1954 - importanza dell'***osservazione scientifica del detenuto***;
 - Congresso dell'O.N.U. nel 1955 - approvazione delle ***Regole Minime per il trattamento dei detenuti***.

La rieducazione negli istituti penali per adulti e minori:
strumenti operativi del **Funzionario della professionalità
giuridico-pedagogica**

Trattamento penitenziario e rieducazione

La riforma penitenziaria del 1975

La **legge 26 luglio 1975, n. 354** – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, segna importanti novità dal punto di vista giuridico, amministrativo, e pedagogico.

- **Dal punto di vista giuridico e amministrativo:** la normativa riguardante l'organizzazione del sistema penitenziario e il trattamento dei detenuti viene disposta con una *legge*, e **non**, come in passato, mediante *Regolamenti*. La legge non si limita a delineare le **regole di condotta dei detenuti**, come nei precedenti regolamenti, **ma** introduce una **regolamentazione complessiva degli aspetti organizzativi degli istituti penitenziari**.
- **Dal punto di vista pedagogico** il detenuto acquista una nuova *specificità giuridica*: viene collocato al centro della disciplina, già a partire del primo articolo della legge, che definisce *l'educazione* quale mezzo per il raggiungimento dell'**obiettivo pedagogico della pena detentiva**: il **reinserimento sociale** del detenuto.



Art. 1. Trattamento e rieducazione:

«nei confronti dei condannati e degli internati doveva essere attuato un trattamento rieducativo tendente, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi»

Art. 80. Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

«Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti [...]»



Art. 82.

Attribuzioni degli educatori

Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo (ove consentito anche degli imputati), coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

La rieducazione negli istituti penali per adulti e minori:
strumenti operativi del **Funzionario della professionalità
giuridico-pedagogica**



Tra le mansioni affidate all'educatore comparivano:

- il colloquio di primo ingresso (art. 23 Reg.),
- la tenuta delle cartelle personali (artt. 13 O.P. e 26 Reg.),
- la partecipazione alle attività di osservazione individuale e di gruppo della personalità dei detenuti (artt. 13 e 82 O.P.; articolo 29 Reg.),
- la partecipazione al trattamento rieducativo individuale e di gruppo (art. 82 O.P.),
- il coordinamento con la comunità esterna, gli interventi nel lavoro all'esterno.



Il trattamento rieducativo individualizzato



Il Colloquio di primo ingresso

- **Rilevare** dati e notizie utili a conoscere e valutare la posizione giuridica del detenuto (necessità di isolamento, appartenenza a gruppi di criminalità organizzata, tipo e grado della pericolosità attiva o passiva, compatibilità con il regime di detenzione) ed eventuali problemi ed esigenze personali e familiari;
- **Informare** il nuovo giunto delle disposizioni generali e particolari attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti. Consegna dell'estratto delle principali norme contenute nella legge, nel regolamento di esecuzione e nel regolamento interno;



Osservazione scientifica

L'osservazione è espletata dal personale dipendente dell'amministrazione (educatori, assistenti sociali, personale di polizia penitenziaria).

In cosa consiste?

Comprende acquisizioni documentali di dati (giudiziari, penitenziari, clinici, psicologici e sociali), colloqui con il soggetto sottoposto ad osservazione, finalizzati a

stimolare il processo di revisione critica sulle condotte antigiuridiche poste in essere attraverso il reato, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato.



Il «patto» trattamentale

Le proposte trattamentali maturate durante l'osservazione, discusse dall'équipe e dal GOT **devono essere rese note al soggetto interessato.**

L'ipotesi trattamentale dovrà poi essere formalizzata nel "**Patto trattamentale**", che conterrà «non ipotesi generiche ma impegni ed obiettivi precisi, consapevolmente assunti dal condannato».

Detto "Patto" che il detenuto conviene con l'Istituzione deve essere sottoscritto dallo stesso alla presenza del direttore.



Scheda "Patto trattamentale"

Il sottoscritto _____ detenuto presso l'Istituto di _____ dal _____ con fine pena fissato il _____ sottoposto all'osservazione dal GOT, avendo dato la propria collaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del regolamento di esecuzione, afferma di avere compreso il significato delle offerte trattamentali che gli/le sono state proposte dagli operatori e si impegna a seguire responsabilmente il progetto concordato.

In particolare, con riguardo i diversi elementi del trattamento, il sottoscritto si impegna a _____

1. lavoro:
2. corsi di istruzione:
3. attività culturali, ricreative e sportive:
4. rapporti con la famiglia:

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole di venire valutato in ordine alla sua adesione agli impegni che assume nel processo trattamentale.

Data,



Il «programma di trattamento»

È l'insieme degli interventi rieducativi che gli operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato nel corso dell'esecuzione della pena.

Durante l'esecuzione in carcere o in misura di sicurezza, *il programma di trattamento* è curato dal Gruppo di osservazione e trattamento (GOT).

Prevede l'osservazione dell'evoluzione della personalità del detenuto. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione della pena e prosegue nel corso di essa per *registrare l'evoluzione della personalità del detenuto* in rapporto al suo grado di adesione alle offerte trattamentali.

Elementi qualificanti del trattamento rieducativo

l. 26 luglio 1975, n. 354

Tra gli elementi qualificanti del trattamento rieducativo , la legge 354/75 individua:

- **l'attività scolastica o le attività formative professionali** (art.19), la cui adesione da parte del detenuto deve essere libera;
- le **attività culturali, ricreative e sportive**(art. 27), quali ad esempio i laboratori teatrali, di pittura, le attività di cineforum e quelle musicali, la redazione di riviste, gli incontri di calcio;
- la **religione** (art. 26), con la possibilità di poter celebrare, su richiesta del detenuto, il rito religioso assistito da ministri del proprio culto;
- le **relazioni con la famiglia** (art. 28), da intrattenersi con incontri in presenza, colloqui telefonici, o attraverso la corrispondenza epistolare;
- **l'attività lavorativa** (artt. 20-20-bis-21), che non deve avere una natura afflittiva, e la cui obbligatorietà deve riguardare le misure di sicurezza svolte all'interno delle colonie agricole, nelle case di lavoro, o gli internati nelle case di cura, negli ospedali psichiatrici giudiziari, per i quali se ne riconosca la valenza terapeutica.

La rieducazione negli istituti penali per adulti e minori: strumenti operativi del **Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica**



Il documento di sintesi



1. Raccolta dati sul detenuto e sul suo contesto socio – familiare;
2. Dati inerenti l'osservazione e il trattamento (qualità e livello di adesione al patto trattamentale);
3. Descrizione del percorso attuato;
4. Ipotesi trattamentale;
5. Verifiche e aggiornamenti.

Circolare 14 Giugno 2005 – Prot. N. GDAP-0217584-2005



Scheda di presentazione del soggetto in osservazione

Cognome e nome _____

Paternità _____

Maternità _____

Data, luogo e provincia di nascita

Residenza (via, numero, città, provincia) _____

Nazionalità _____

Stato civile _____

Titolo di studio _____

Occupazione lavorativa prima dell'arresto _____

Ingresso in Istituto il

- dalla libertà
- dall'Istituto di

Dati giuridici:

- Reato
- Condanna in espiazione
- Fine pena
- Precedenti penali

Dati sulla detenzione:

- Assegnato al circuito detentivo
- Sanzioni disciplinari e deferimenti all'autorità giudiziaria
- Ricompense
- Benefici fruiti

Istanza presentata il _____ per

- Liberazione anticipata
- Permesso (artt. 30 o 30 ter)
- Misura alternativa



La cartella personale del detenuto

Nella cartella personale l'educatore annota:

- i dati biografici, giudiziari, sanitari, le eventuali istanze ed i provvedimenti a carico del detenuto;
- gli elementi informativi che riguardano il senso di responsabilità e di correttezza nel comportamento del detenuto nelle relazioni interpersonali (partecipazione alle attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, culturali, ricreative, sportive, ecc.);

La rieducazione negli istituti penali per adulti e
minori: strumenti operativi del
**Funzionario della professionalità giuridico-
pedagogica**



Il progetto pedagogico
d'istituto

Vs

Trattamento/Intrattenimento



Il progetto pedagogico

Circ. 9 ottobre 2003 n. 3593/6043, *Le aree educative degli istituti*



Tre livelli per la gestione delle aree educative negli istituti, attraverso i quali sviluppare le fasi di progettazione, attuazione e verifica del Progetto Pedagogico:

- **il livello della pianificazione**, a cura della Direzione dell'istituto;
- **il livello dell'organizzazione, della gestione e del coordinamento operativo**, a cura dell'Area educativa;
- **ed il livello operativo del trattamento individualizzato**, a cura dell'educatore, del Gruppo di Osservazione e Trattamento (gruppo allargato), e dell'équipe (gruppo ristretto).

Circ. 24 novembre 2004 - *Indicazioni per la formulazione del progetto pedagogico*



1. **Valutazione dei risultati** del progetto pedagogico dell'anno precedente.
2. **Analisi del contesto** con particolare riferimento (popolazione detenuta, struttura dell'istituto).
3. **Individuazione dei bisogni** delle diverse tipologie di utenza detenuta.
4. **Analisi delle risorse** (umane ed economiche).
5. **Elaborazione del progetto pedagogico** (obiettivi e ricaduta sull'Istituto nel suo insieme, destinatari di ogni intervento/aspetto progettuale, risorse necessarie per il raggiungimento dei singoli obiettivi, risultati attesi ,ecc).
6. **Dettaglio delle attività/interventi** per la realizzazione del progetto.
7. **Valutazione** (modello valutativo, qualitativo e/o quantitativo, definizione degli indicatori di risultato, cadenze con cui si procederà a momenti di verifica/valutazione).



1) Obiettivo azione rieducativa: Orientare il detenuto al rispetto delle regole

2) Caratteristiche del detenuto: particolarmente rissoso, tende allo scontro fisico. Tra i suoi interessi il calcio e il cinema.

Attività disponibili



Calcio – attività con **contatto fisico elevato**

Nella realtà di oggi il gioco del calcio per molte persone rappresenta qualche cosa di molto importante. Per alcuni questa disciplina sportiva è diventata qualcosa che assomiglia ad una religione, E' facile fare presa sull'interesse personale del detenuto per il calcio ed utilizzarlo per sottolineare l'importanza delle regole.



Il teatro – attività con **contatto fisico medio**

Il teatro educativo è un divertente strumento di comunicazione per informare e sensibilizzare i detenuti su tematiche di rilevanza ed importanza sociale.



Corso di cinema– attività **senza alcun contatto fisico**

Il corso si propone come dispositivo pedagogico per l'apprendimento delle tecniche cinematografiche, sensibilizzando i detenuti su tematiche di rilevanza ed importanza sociale.



Lo studio di due casi

Interviste tratte dal
programma televisivo:

III TESTIMONE

Un giorno in carcere

Stagione 1 - Episodio 13.

Formarsi...fuori dai percorsi della legalità



Sterilità proiettiva



La rieducazione negli istituti penali per adulti e minori: strumenti operativi del **Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica**

Bibliografia specialistica

A. Criscenti, *Progettare la formazione per i minori. Saggio di Pedagogia critica*, CUECM, Catania 2010;

S. Lentini, *L'educazione in carcere. Profili storico-pedagogici della pena*, Fondazione Nazionale Vito Fazio Allmayer, Palermo 2012;

A. Pennisi (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè, Milano 2012;

P. Crispiani (a cura di), *Pedagogia Giuridica*, Junior, Parma 2010.

La rieducazione negli istituti penali per adulti e minori:
strumenti operativi del **Funzionario della professionalità
giuridico-pedagogica**

Principali fonti normative

- Costituzione della Repubblica Italiana;
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà*;
- Circolare n. 2598/5051 del 13 aprile 1979, *attività di osservazione e trattamento dei condannati e degli internati*
- Circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003 - *Le aree educative degli Istituti*;
- Circolare n. GDAP-0423599 – 2004 del 24 novembre 2004 - *Indicazioni per la formulazione del progetto pedagogico*;
- Circolare 14 Giugno 2005 – Prot. N. GDAP-0217584-2005 - *L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale*.

Vi ringrazio per l'attenzione!!

Per contattare il docente
scrivere al seguente indirizzo
di posta elettronica:
stefano.lentini@unict.it